



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 154 del 05/11/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 2014, n. 2071

Cont. n. 432/13/TG. Corte Costituzionale. Presidente del Consiglio dei Ministri c/ R.P. Legge regionale n. 6/2013. Presa d'atto della rinuncia al Ricorso R.G. n. 47/213

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue.

Con ricorso notificato in data 20.03.2013 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha chiesto la dichiarazione di illegittimità costituzionale della Legge regionale n. 6 del 05.02.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 18 del 05.02.2013, recante "Modifiche e integrazioni all'articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) modificata e integrata dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 21 e all'articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 23", limitatamente all'art. 2, rubricato "Semplificazione in materia edilizia", in relazione agli artt. 4, 7, 12 e 20;

la Regione Puglia si è costituita nel prefato giudizio a mezzo di memoria di costituzione e difesa del 24.04.2013, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 792 del 23.04.2013;

il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, ha notificato in data 12.02.2014 al Presidente della Giunta della Regione Puglia atto di rinuncia al predetto ricorso a seguito di deliberazione del 31.01.2014 adottata dal Consiglio dei Ministri, per il venir meno delle motivazioni del ricorso alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 19/2013;

Preso atto della rinuncia di cui innanzi, occorre procedere all'accettazione formale della stessa ai fini dell'estinzione del procedimento.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda ad accettare la rinuncia al ricorso n. 47/2013.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m. e i.

- la presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto e di accettare la rinuncia del Presidente del Consiglio dei Ministri al ricorso n. 47/2013 R.G.

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
